

# Ufficio d'ambito di Lecco Azienda Speciale Provinciale

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 7 novembre 2013

## **DELIBERAZIONE n. 22/13**

Oggetto: Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'ambito, per gli effetti di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR.

L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 17.00, in una sala riunioni presso la sede aziendale dell'Ufficio d'ambito di Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Sindaco di Lecco - Presidente	Virginio Brivio	X	
Sindaco di Lierna - Vicepresidente	Vito Zotti	X	
Sindaco di Mandello del Lario	Riccardo Mariani	X	
Sindaco di Merate	Andrea Robbiani	X	
Sindaco di Sirone	Matteo Canali	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## PREMESSO che:

- la Conferenza degli Enti locali dell'A.ATO della Provincia di Lecco, con deliberazione n. 62.05/2010 del 22.06.2010, ha approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Lecco ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 152/2006;
- nel capitolo 6 del Piano d'ambito è stata determinata la tariffa reale media sulla base del Metodo Tariffario Normalizzato previsto con il D.M. 1 agosto 1996 (di seguito MTN), in attuazione di quanto previsto dall'art. 154 del d.lgs. 152/2006;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 6/12 del 26 aprile 2012 è stato adeguato il piano d'ambito approvato con deliberazione della Conferenza dell'ATO n. 62.05/2010, in particolare il capitolo 6 "Piano economico e finanziario" per la parte relativa al conto economico, inserendo tra i costi operativi l'importo per la copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito riducendo parallelamente dello stesso importo il costo di *Trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione*, per la parte relativa alle attività tariffate, così da lasciare invariato il totale costi per servizi;

- con deliberazione della Conferenza dell'A.ATO della Provincia di Lecco n. 66.09 del 21 settembre 2010, il servizio idrico integrato (di seguito SII) in tutto il territorio dell'ATO di Lecco è stato affidato alla società Idrolario s.r.l., secondo il modello dell'*in house* ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 112 del 25.06.2008:
- con deliberazione di questo CdA n. 13 del 13 agosto 2012 è stata disposta la proroga dell'affidamento alla società Idrolario s.r.l. fino al 31 dicembre 2013, alle condizioni di cui alla Convenzione sottoscritta con l'ex Autorità d'ambito in data 8 ottobre 2010, come successivamente integrata in data 29 giugno 2012;

RICHIAMATO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "l'Autorità") "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

## CONSIDERATO che l'Autorità:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR del 1 marzo 2012 ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;
- con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR ha avviato un'ulteriore e più specifica consultazione pubblica avente per oggetto un metodo tariffario transitorio (MTT) da applicarsi nel primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia per il 2012 e 2013;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, come integrata dalla deliberazione n. 412/2012/R/IDR dell'11/10/2012, ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 secondo i criteri contenuti nelle istruzioni di compilazione di cui all'Allegato 3 della determinazione 2/2012-TQI, successivamente aggiornate all'11 ottobre 2012 e secondo i chiarimenti contenuti nelle domande e risposte frequenti pubblicate il 24 ottobre 2012 e il 26 marzo 2013;
- con la deliberazione 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

## PRESO ATTO che:

- l'articolo 5 della suddetta deliberazione 585/2012/R/IDR reca specifiche disposizioni in materia di adeguamento e revisione, a pena di inefficacia, delle convenzioni in essere a seguito dell'entrata in vigore del MTT;
- gli adeguamenti, di cui al precedente alinea, riguardano, in particolare, l'aggiornamento del piano economico-finanziario (di seguito "PEF") al fine di preservare il legame, previsto

dall'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, tra le previsioni in merito all'andamento dei proventi da tariffa e le previsioni sull'andamento dei costi di gestione e di investimento, estese a tutto il periodo di affidamento;

POSTO CHE, con deliberazione 271/2013/R/IDR del 20 giugno 2013, l'Autorità ha fornito alcuni chiarimenti procedurali precisando all'art. 4.4 che "ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione";

DATO ATTO che, con provvedimento del Direttore n. 6A/2013, è stato affidato all'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA), con sede legale a Roma, in Corso d'Italia n. 83, codice fiscale 97338500586 - partita Iva 08516531004, il servizio di "Validazione dati AEEG, calcolo della tariffa in applicazione del metodo tariffario transitorio e aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito";

CONSIDERATO che l'Ufficio d'ambito di Lecco, con deliberazione n. 19/2013 del 22 aprile 2013 (approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del 20 maggio 2013, acquisito il parere favorevole reso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21) ha provveduto:

- a. alla verifica, con procedura partecipata dal Gestore Idrolario s.r.l., della validità delle informazioni e dei dati ricevuti ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, integrandole e modificandole secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, come indicati nell'allegato 1) (scheda validazione dati AEEG Idrolario s.r.l.);
- b. alla predisposizione della tariffa, sulla base della metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A alla deliberazione 585/2012, adottando i moltiplicatori tariffari *teta* (θ) che il gestore dovrà applicare nell'ATO di Lecco rispettivamente per il 2012 e il 2013, come descritti nell'allegato 2) (*calcolo tariffario e metodologia applicata di cui all'art. 6.4 deliberazione AEEG 585/2012/R/IDR*);
- c. alla comunicazione all'Autorità del calcolo tariffario attraverso la trasmissione della documentazione di cui agli allegati 1. e 2. corredata da una *relazione di accompagnamento per l'aggiornamento dei dati di pianificazione*, come risultante dall'allegato 3 alla predetta deliberazione;

POSTO che l'Ufficio d'ambito deve ancora trasmettere all'Autorità il PEF aggiornato;

POSTO che i riferimenti per la redazione del Piano Tariffario e del Piano Economico Finanziario sono dunque rappresentati da:

- la deliberazione 73/2013/R/IDR, il principale provvedimento contenente le indicazioni metodologiche e gli schemi del Piano Tariffario e del Rendiconto Finanziario;
- la deliberazione 585/2012/R/IDR (ss.mm.ii.) che, nonostante disciplini il MTT per gli anni 2012 e 2013, contiene anche indicazioni metodologiche per gli anni successivi (time-lag, destinazione e verifica FoNI,...);

- i chiarimenti applicativi del 12 e 23 aprile 2013: puntualizzazioni (clausole contrattuali), rettifiche (gradualità), ed integrazioni (costo delle immobilizzazioni);

DATO ATTO che l'art. 1 comma 2 della deliberazione 73/2013/R/IDR contiene le seguenti definizioni:

- Piano Economico Finanziario (PEF) è l'atto, parte integrante del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 149, commi 1 e 4, del d.lgs. 152/06, che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa; ai fini della presente deliberazione, la parte di PEF considerata è composta dal Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario;
- Piano Tariffario è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- Rendiconto Finanziario è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza annuale, dei flussi di cassa in entrata e in uscita;

## CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 73/2013/R/IDR:

- l'Ente d'ambito presenta all'Autorità l'istanza di verifica del PEF, aggiornato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione 585/2012/R/IDR (comma 1), redatta nella forma indicata nell'Allegato 1 firmata dal legale rappresentante (comma 2), allegando i seguenti documenti (comma 3):
  - a) i prospetti, conformi agli schemi di cui all'allegato 2, del *Piano Tariffario* e del *Rendiconto Finanziario*;
  - b) la relazione che illustra le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
  - c) la Convenzione che regola i rapporti tra Ente d'Ambito e Gestore;
- l'Autorità entro 90 giorni dalla trasmissione dei dati, conclude il procedimento di verifica (comma 6) con l'approvazione del PEF o con l'indicazione di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che saranno recepite dall'Ente d'ambito entro 30 giorni, a pena di inefficacia, per quanto concerne le annualità 2012 e 2013; decorsi 90 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l'Autorità abbia formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, il PEF si intende approvato (comma 7);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 73/2013/R/IDR, la valutazione delle istanze concerne la coerenza degli elaborati con le disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 347/2012/R/IDR, nonché tenendo conto, per gli anni successivi al 2013, delle indicazioni contenute all'art. 4.1 della Deliberazione n. 73/2013/R/idr, e viene effettuata nei termini previsti dall'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR;

# POSTO che l'art. 4 della deliberazione 73/2013/R/IDR:

- al comma 1, con riferimento ai criteri per la predisposizione dei PEF, contiene le indicazioni metodologiche rispetto alle quali l'Autorità, nell'ambito delle attività istruttorie, verificherà la rispondenza dei PEF trasmessi;
- al comma 2, stabilisce che eventuali assunzioni differenti da quelle indicate al precedente comma 4.1 sono opportunamente illustrate e giustificate dall'Ente d'ambito nella relazione di accompagnamento al PEF;

DATO ATTO che L'Ente d'Ambito è tenuto a predisporre l'aggiornamento del PEF in modo semplificato al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dall'Autorità, senza prevedere i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, con l'obiettivo di simulare i flussi di cassa delle attività regolate dal Metodo Tariffario Transitorio da destinare alla realizzazione degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito, trascurando quindi tutte le altre attività svolte dal Gestore (attività non idriche che utilizzano o non utilizzano le infrastrutture del servizi idrici) o le strategie che lo stesso può mettere in atto sull'efficientamento dei costi operativi o sulla gestione del circolante;

VISTA la relazione, prodotta da ANEA, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che illustra le modalità di aggiornamento del Piano economico finanziario del piano d'ambito dell'ATO di Lecco a seguito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR con i relativi allegati:

- 1) istanza di verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito;
- 2) Piano Tariffario;
- 3) Rendiconto Finanziario;

DATO ATTO, come si legge nella predetta relazione, che "l'ultimo anno di sviluppo del PEF preso a riferimento è il 2033, considerato che l'affidamento provvisorio compiuto con Deliberazione n. 66.09 del 21 settembre 2010 scade nel 2013 e che l'Ente d'Ambito sta per effettuare un nuovo affidamento con decorrenza 1 gennaio 2014 e durata 20 anni, la massima durata prevista dalla normativa regionale. Ne consegue che il PEF si sviluppa nell'arco temporale sul quale verrà compiuto il nuovo affidamento. Il nuovo soggetto Gestore che deriverà dalla fusione di due Società, una delle quali, Idrolario s.r.l. che è l'attuale affidatario. L'elemento di continuità con il precedente affidamento è rappresentato da Idrolario s.r.l., che andrà a svolgere il Servizio Idrico Integrato a seguito della fusione con un'altra società, ciò giustifica la predisposizione di un unico PEF per il periodo 2012-2033";

DATO ATTO, altresì, che l'aggiornamento del PEF è stato effettuato secondo le indicazioni metodologiche di cui all'art. 4.1 della deliberazione dell'Autorità 73/2013/R/IDR, ad eccezione delle seguenti:

Assunzione differente	Giustificazione dell'Ente d'Ambito	Riferimento all'indicazione metodologica
L'ultimo anno del PEF è quello del nuovo affidamento.	Vedere commento al paragrafo 2.1 della relazione	a
Variazione del Programma degli Interventi	Vedere commento al paragrafo 2.1 della relazione	e
I costi operativi sono stati inflazionati.	Vedere commento al paragrafo 2.1 della relazione	j
Sono state applicate le tabelle contenute nei Chiarimenti AEEG	Vedere commento al paragrafo 2.1 della relazione	m
Sono stati presi i COeff inflazionati	Vedere commento al paragrafo 2.1 della relazione	n

CONSIDERATO che le condizioni di bancabilità del nuovo piano economico-finanziario, nel caso di Idrolario s.r.l., sono soddisfatte solo rimodulando e riducendo il programma degli interventi, rendendo necessaria una riduzione pari al 46%;

POSTO CHE è stato scelto di destinare il FoNI (Fondo nuovi investimenti), ai sensi della lettera r, art. 4.1, Deliberazione 73/2013/R/IDR, esclusivamente alla realizzazione di nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, poiché non è oggi attivo un meccanismo di agevolazioni tariffarie a carattere sociale nei confronti delle utenze deboli, visto che si attende, a tale riguardo, la conclusione del procedimento avviato dall'Autorità con il documento per la consultazione n. 85/2013/R/IDR sul tema del "bonus sociale idrico";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per questo tipo di decisioni, l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO:

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere dalla Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito, la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;
- agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la relazione, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che illustra le modalità di aggiornamento del Piano economico finanziario del piano d'ambito dell'ATO di Lecco a seguito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR con i relativi allegati:
  - 1) istanza di verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito:
  - 2) Piano Tariffario;
  - 3) Rendiconto Finanziario;
- 2. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 73/2013/R/IDR, la presente deliberazione, corredata dalla documentazione di cui al punto 1. e dalla convenzione che regola i rapporti tra questa Ufficio d'ambito e l'attuale gestore Idrolario s.r.l. (con le modifiche apportate con deliberazioni di questo CdA n. 6/12 del 26 aprile 2012

e n. 13/12 del 13 agosto 2012) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'indirizzo di posta elettronica: ptransitorio-idr@autorita.energia.it;

- 3. Di dare atto che l'Autorità entro 90 giorni, dalla trasmissione di cui al punto 2., concluderà il procedimento di verifica con l'approvazione del PEF o con l'indicazione di osservazioni, rilievi e prescrizioni e che, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l'Autorità abbia formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, il PEF si intende approvato;
- 4. Di dare atto che, in esito al procedimento di verifica di cui al precedente punto 3., il piano tariffario e il rendiconto finanziario di cui al punto 1. sostituiranno integralmente i precedenti documenti approvati con deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'A.ATO della Provincia di Lecco n. 62.05/2010 del 22.06.2010 "Approvazione del Piano d'ambito ai sensi del D.Lgs. 152/2006", come adeguati con deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 6/12 del 26 aprile 2012 "Copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito mediante la tariffa del servizio idrico integrato";
- 5. Di dare atto, con riguardo all'indicazione metodologica di cui all'art. 4.1 lett. e) della deliberazione dell'Autorità 73/2013/R/IDR, che, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, si è reso necessario rimodulare e ridurre il Programma degli Interventi originario, approvato con deliberazione della Conferenza dell'A.ATO n. 62.05/2010, e che, pertanto, il nuovo Piano degli Interventi del Piano d'ambito di Lecco risulta quello allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 6. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Conferenza dei Comuni ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003;
- 7. Di trasmettere la presente deliberazione per conoscenza all'attuale gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, Idrolario s.r.l.;
- 8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Del che si è redatto verbale sottoscritto come appresso.

Lecco, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Virginio Brivio

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Elena Arena